



Dott. FRANCO CEDERNA

Allegato "F" all'atto n. 131603/31559 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE"

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE"**, operante nell'area tecnologica delle nuove tecnologie per il made in Italy, Sistema Agroalimentare.

La Fondazione ha sede in **SONDRIO**.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Articolo 2

Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività di istruzione e formazione e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori al livello post-superiore in relazione a figure che rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- Sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Articolo 3

(attività strumentali, accessorie e connesse)

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione

potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione,
- realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma (cartacea, cd-rom, audiovisivi) aventi per oggetto temi inerenti le attività svolte dalla Fondazione,
- realizzare e riprodurre pubblicazioni in stampa, siti web prodotti audiovisivi, magazine multimediali,
- pubblicare, diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla Fondazione,
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4

(Patrimonio)

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti a patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 5

(Fondo di gestione)

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6

(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

La fondazione ha durata illimitata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7

(Membri della Fondazione)

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso e costituito la Fondazione.

Possono divenire fondatori a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti o Agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e

giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni

che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
2. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
3. con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Articolo 8

(Esclusione e recesso)

Il consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta ad eccezione dei casi di fusione in altro ente e/o persona giuridica;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura della procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9

(Organi della Fondazione)

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

Articolo 10

(Consiglio di indirizzo)

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di

Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

I membri del consiglio di indirizzo restano in carica per un triennio (e pertanto fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio) e sono rieleggibili.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva, secondo i criteri indicati nell'articolo 11;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente, personalmente o a mezzo audio/videoconferenza, almeno un terzo dei membri che lo costituiscono.

In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro del Consiglio designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Indirizzo, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto per singole materie, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio (e pertanto fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio) ed è rieleg-

gibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Articolo 12

(Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, incluso il Presidente, di cui uno, oltre il Presidente, scelto dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante espressione degli enti locali soci fondatori fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio (e pertanto fino all'approvazione del conto consuntivo del terzo esercizio) e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente, personalmente o a mezzo audio/videoconferenza, almeno la maggioranza dei membri che lo costituiscono.

In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro della Giunta designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni della Giunta si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Articolo 13

(Comitato tecnico-scientifico)

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani

delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Articolo 14

(Assemblea di Partecipazione)

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Articolo 15

(Revisore dei Conti)

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Articolo 16

(Controllo sull'amministrazione della fondazione)

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo 11, titolo II, libro I del codice civile e in particolare dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28 c.c..

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro trenta giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di

legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Articolo 17

(Scioglimento della Fondazione)

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto a Enti o Istituzioni che perseguono fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Articolo 18

(Clausola arbitrale)

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Articolo 19

(Norma transitoria - prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 20

(Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e ss. del codice civile, le altre norme vigenti ed il Regolamento della Fondazione.

F.to Maurizio Gianola

F.to Ettore Castoldi

F.to Marantelli Colombin Franco

F.to Bruno Delle Coste

F.to Franco Moro

	F.to Mottolini Michele	
	F.to Armando Acquistapace F.to Plinio Agostoni F.to Vittorio Ciarrocchi F.to Ernestina Casiraghi F.to Davide Giulio Fantinati F.to Bottoni Flavio F.to Alan Vaninetti F.to Andrea Ruggeri F.to Giugni Fausto F.to Emanuele Bertolini F.to Lorenzo Riva F.to Baldelli Gregorio F.to Silvio Mevio F.to Davide Della Bella F.to Paolo Cesana F.to Tiziana Colombera F.to Claudio Lafranconi F.to Franco Cederna Notaio	